

Prestazioni di medicina estetica ed esenzione IVA: il disagio psicologico non qualificato non muta la natura della prestazione

Le prestazioni di medicina estetica non invasiva non rientrano nell'esenzione riservata alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione: il disagio psicologico, se non qualificato come patologia o disturbo che richieda trattamento specifico, non è idoneo a mutarne la natura.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona, sez. 1, sentenza 5 maggio 2026, n. 143
DECISIONE	Ricorso respinto · esito favorevole all'ufficio
OGGETTO	Avvisi di accertamento IRPEF, IVA e IRAP · periodo 2020

1. MASSIMA

Le prestazioni mediche di mesoterapia, ancorché somministrate da un medico chirurgo plastico e accompagnate da attestazioni di colleghi specialisti che le ricolleghino a patologie o a disagi psicologici, non costituiscono trattamenti curativi ai fini dell'esenzione IVA quando la loro natura intrinseca sia quella di medicina estetica non invasiva.

Il disagio psicologico, se non qualificato in termini medici precisi — come patologia psichiatrica o disturbo che richieda uno specifico trattamento — non è sufficiente a trasformare una prestazione estetica in prestazione sanitaria esente. L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva non può essere invocata quando l'assetto della disciplina era da tempo conoscibile.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE; articolo 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

3. FATTO E DECISIONE

L'Ufficio contestava al professionista il trattamento come esenti delle prestazioni di mesoterapia rese nel 2020, con ripresa ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente deduceva la finalità curativa dei trattamenti, anche in relazione alla prevenzione di patologie e al disagio psicologico dei pazienti, e in via subordinata la non debenza delle sanzioni.

La Corte respinge il ricorso. Rileva che l'esenzione presuppone la finalità terapeutica della prestazione, da accertare secondo la natura intrinseca dell'intervento e non secondo la qualifica del prestatore né secondo attestazioni generiche; il richiamo al disagio psicologico, non tradotto in una diagnosi né in un percorso terapeutico documentato, non muta la qualificazione. Respinge altresì la censura sulle sanzioni, non ricorrendo un'incertezza oggettiva della disciplina, da tempo definita.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

L'indirizzo che subordina l'esenzione alla finalità terapeutica della prestazione, e non alla natura del soggetto che la esegue, è consolidato e trova fondamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di prestazioni mediche.

Il profilo determinante è quello documentale: le decisioni favorevoli al contribuente riguardano fattispecie nelle quali la finalità curativa risultava da diagnosi, prescrizioni e cartelle cliniche riferite al singolo paziente; quelle sfavorevoli, come la presente, fattispecie sorrette da attestazioni di caratte-

re generale. Il contenzioso in materia è alimentato dall'espansione della medicina estetica e dalla difficoltà di documentare, in forma compatibile con la riservatezza del paziente, la ricorrenza del presupposto.

Pubblicato il 7 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.